



32528/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA

Composta da

Oggetto

Arbitrato - Competenza - In genere -
Clausola compromissoria - Eccezione di
compromesso - Questione di competenza

Adelaide Amendola

- Presidente -

Oggetto

Antonietta Scrima

- Consigliere -

R.G.N. 20903/2021

Emilio Iannello

- Consigliere Rel. -

Cristiano Valle

- Consigliere -

Cron. 32528

Giuseppe Cricenti

- Consigliere -

CC - 26/05/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20903/2021 R.G. proposto da

(omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) , con
domicilio eletto presso il suo studio in (omissis) ;
- *ricorrente* -

contro

(omissis) S.n.c. (omissis) , rappresentata e difesa
dall'Avv. (omissis) , con domicilio eletto presso il suo studio in
(omissis) ;

- *controricorrente* -

per il regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di

5196
21

Latina n. 1214/2020 depositata in data 30 giugno 2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2021
dal Consigliere Emilio Iannello;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa che ha chiesto che la Corte
di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti l'istanza di regolamento di
competenza, con le conseguenze di legge

Rilevato che:

il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1214/2020 del 30/06/2020,
ha dichiarato «improponibili» sia la domanda dell'odierno ricorrente,
(omissis) — volta a far dichiarare cessato alla data del 31/12/2013
o, in subordine, a quella del 31/12/2017, il contratto di affitto della
propria azienda bar-ristorante intercorso con la società (omissis)
s.n.c. (omissis), per effetto di formale disdetta
comunicata dal proprio dante causa in data 17/12/2012 —, sia la
domanda riconvenzionale della società predetta che, sul contrario
presupposto della perdurante vigenza del rapporto, aveva chiesto la
condanna del ricorrente a disciplinare, con una nuova convenzione,
l'uso dell'area di parcheggio adiacente il locale o, in subordine, al
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi per la
mancata regolamentazione dell'uso di tale area;

in accoglimento di preliminare eccezione di compromesso ha
infatti ritenuto operante la clausola compromissoria di cui all'art. 16
del contratto di affitto e, per contro, inoperante la clausola che
escludeva dalle controversie devolute ad arbitri «i casi in cui: sarà
formalizzata la disdetta da parte dei proprietari nei modi previsti nel
punto 2 del presente contratto» o «si renda necessità intimare la
licenza o lo sfratto per finita locazione o lo sfratto per morosità»;

ciò in quanto — si afferma in sentenza — la disdetta del
17/12/2012 «deve ritenersi superata dal successivo comportamento
concludente delle parti che hanno continuato a dare esecuzione al

contratto fino alla data della successiva scadenza contrattuale del 31 dicembre 2017 ed anche successivamente per proroga tacita»;

avverso tale provvedimento (omissis) propone istanza di regolamento di competenza articolando tre motivi;

resiste la (omissis) s.n.c. depositando controricorso;

dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale;

considerato che:

l'istante censura l'erroneità del provvedimento sotto tre distinti e autonomi profili:

a) per avere il tribunale erroneamente valutato la clausola di esclusione della competenza arbitrale per l'ipotesi di formalizzazione della disdetta, contraddittoriamente entrando nel merito della controversia per escludere l'efficacia di quella formalizzata nel dicembre del 2017 ma poi dichiarando l'improponibilità della domanda che proprio quel tema di lite prospettava;

b) per avere obliterato l'altra ipotesi di deroga alla convenzione arbitrale riguardante la necessità di intimare licenza o sfratto per finita locazione o lo sfratto per morosità;

c) perché la clausola avrebbe dovuto comunque ritenersi nulla ai sensi dell'art. 447-bis, secondo comma, cod. proc. civ., così come novellato con l'art. 87, comma 1, lett. a), d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, non potendo più essere avallata l'interpretazione invalsa nel precedente contesto normativo, secondo cui tale norma, nel sancire la nullità delle clausole di deroga alla competenza, riguarda la sola competenza per territorio del giudice del luogo dove è posto il bene;

indipendentemente dal termine usato dal giudice *a quo* per definire contenuto ed effetti della propria statuizione

(«improponibilità» della domanda), non è dubbio che questi vadano intesi come propri di una declaratoria di incompetenza, in favore di quella arbitrale;

ciò alla luce del chiaro disposto dell'art. 819-ter cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 22 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il quale non solo qualifica l'attribuzione del potere di risoluzione della controversia agli arbitri come «competenza» rispetto all'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria, ma dice anche che la decisione dei giudici togati, affermativa o negativa della propria competenza a favore di quella degli arbitri, è impugnabile a norma degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ.;

questa Corte ha al riguardo già precisato, in via generale, che «in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla legge n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c. Né la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, con l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro» (Cass. 06/11/2015, n. 22748);

ne discende altresì che, come pure evidenziato nella

giurisprudenza di questa Corte, «ai sensi dell'art. 819-ter cod. proc. civ., così come novellato dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 cod. proc. civ.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito» (Cass. 08/03/2011, n. 5510);

nel merito il ricorso merita accoglimento con riferimento al primo assorbente rilievo censorio;

la questione della perdurante validità ed efficacia della disdetta formalizzata dal dante causa dell'odierno ricorrente in data 17/12/2012 costituiva preliminare tema di lite sul quale si chiedeva l'accertamento giudiziale;

è, dunque, per ciò stesso integrata la suindicata clausola di deroga alla competenza arbitrale e deve conseguentemente affermarsi la competenza dell'adito giudice ordinario;

che gli effetti risolutivi di quella disdetta potessero o meno considerarsi rinunciati o superati da una tacita rinnovazione del contratto costituiva mero fatto impeditivo che per ciò stesso non escludeva che il tema di lite vertesse comunque sulla disdetta e sui suoi effetti, e dunque rientrasse nella previsione contrattuale che lo riservava al giudice ordinario, sottraendolo alla competenza arbitrale;

ciò è del resto dimostrato dalla stessa argomentazione spesa in sentenza che, per poter giungere ad escludere la riconducibilità della lite alla detta clausola di deroga (e affermare per converso la competenza arbitrale), ha preliminarmente dovuto prima affrontare nel merito quel preliminare tema di lite (escludendo che quella disdetta potesse «postulare ancora» la propria «efficacia») per poi però, con patente contraddizione, lungi dallo statuire in merito (come era formalmente richiesto facesse), dichiarare l'improponibilità della

domanda, ovvero — nella sostanza — declinare la propria competenza, in favore di quella arbitrale, sull'intero oggetto del contendere (e dunque anche sul tema preliminare della perdurante efficacia della disdetta, in realtà affrontato già in motivazione, con la conseguenza che agli arbitri esso viene devoluto in piena contraddizione con la previsione contrattuale);

in accoglimento del ricorso deve pertanto affermarsi la competenza del Tribunale di Latina;

alla soccombenza segue la condanna dell'intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

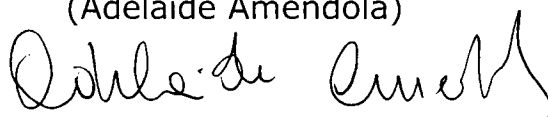
P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Latina, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Condanna l'intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma il giorno 26 maggio 2021

Il Presidente

(Adelaide Amendola)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi, **08 NOV. 2021**
IL CANCELLIERE ESPERTO
Lucilla Radicetti

